

Registrato a Venezia il 02.02.2011
nello ATTI PUBBLICI N° 73
con € 11,72

M17/P.89-05-75

Comune di Venezia - Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N.1498/97 Rep. 2° del 25.3.1997

COMUNE DI VENEZIA

Repertorio n. 152672

CONTRATTO D'APPALTO

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA A NORMA
DEL TEATRO AL PARCO BISSUOLA - 2° STRALCIO. C.I. 10073. C.U.P.
F76H09000080004. C.I.G. 0488436E1F.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno 28 (VENTOTTO) del mese di gennaio,
nella Sede Municipale di Cà Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.

Davanti a me, Dott.ssa Rita Carcò, Segretario Generale del Comune di Venezia,

in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi
dell'art. 97, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, si

sono personalmente costituiti i Signori:


a) Arch. Silvia Loreto, nata a Parma il 15 giugno 1960, che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ve-
nezia, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente della Direzione Progettazione
ed Esecuzione Lavori, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia. Codice fi-
scale n.: 00339370272.

IL SEGRETARIO GENERALE

b) Sig. Francesco Fedriga, nato a Mirano (VE) il 04 febbraio 1941, residente in San-
ta Maria di Sala (VE), Via Gaffarello n. 32, in qualità di Amministratore Unico
dell'impresa F.B.F. IMPIANTI s.r.l., come risulta dal certificato dell'Ufficio Registro
delle Imprese della C.C.I.A.A. di Venezia, in data 11 marzo 2010 Prot.
CEW/2190/2010/CVE0093, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

Silvia Loreto
Francesco Fedriga

Dott.ssa Rita Carcò

[Signature]

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'Impresa: Via Firenze, 20 – 30036 Santa Maria di Sala (VE).

Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 00287790273.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto.

PREMESSO

- che con deliberazioni della Giunta comunale n. 856/2784 del 29 dicembre 2008 e n. 429/381 del 30 luglio 2009, esecutive, e con determinazione dirigenziale n. 118/10 del 09 febbraio 2010 sono stati approvati, rispettivamente, il progetto definitivo, l'aggiornamento del quadro economico ed il progetto esecutivo, per i lavori di completamento messa a norma del Teatro al Parco Bissuola – 2° stralcio per un importo dei lavori da appaltare di € 460.000,00 di cui € 419.002,69 oggetto dell'offerta mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari € 14.800,00 quali oneri per la sicurezza ed € 26.197,31 per lavori in economia già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;


- che in seguito a procedura ristretta semplificata, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Direttore della Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche del Comune di Venezia in data 30/11/2010 n. 2589/2426, documenti tutti allegati al presente atto sotto le lettere A) e B), i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € 366.813,80 come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al 22,24%, sul prezzo a base di gara;

- che ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale approvato con D.P.R. n. 554 del 1999, le parti dichiarano che permangono le condizioni che con-

Silvia Loro
Frosina Gianmario

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Rita Carco



sentono l'immediata esecuzione dei lavori.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.


2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

*Filialsoho
Ferdinando Franzone*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Rita Carcò



Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a € 366.813,80 (diconsi Euro)

trecentosessantaseimilaottocentotredici/80) di cui:

a) € 325.816,49 per lavori veri e propri;

b) € 14.800,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

c) € 26.197,31 per opere in economia.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2, comma 1 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso la Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 12 - bis.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto e dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera C), è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il Sig. Fedriga Francesco con i seguenti estremi identificativi dei conti correnti dedicati:

- Banco San Marco Gruppo Banco Popolare - Filiale di Mirano Piazza Martiri

*Alcaldino
Giuliana Franzini*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Rita Carcò



- Cod. IBAN - IT32 F 05188 36190 000000005056 - Cod. Riscontro ABI

05188 CAB 36190 CIN F;

- Cassa di Risparmio di Venezia SPA - Filiale di Santa Maria di Sala - Via
Cavin di Sala n. 25 - Cod. IBAN - IT78 F 06345 36300 07400012230B -
Cod. Riscontro ABI 06345 CAB 36300 CIN F

generalità della persona ad operare su di essi:

Sig. Fedriga Francesco (C.F. FDR FNC 41B04 F241G).

4. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto,
l'art. 4 del capitolato generale d' appalto sulla condotta personale dei lavori da parte
dell'appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente
stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (cen-
tottanta) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavo-
ri.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle o-
pere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per
le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari
all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad € 366,81.

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla
stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci
per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori

Silvia Lorenzato
Francesca Mazzoli

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Rita Carro



spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 24 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

2. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, ad esclusione del comma 4, del capitolato generale d'appalto.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. ssa Rita Carcò



- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è altresì responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

Silvia Trovati
Federico Franzoso

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.


5. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. ssa Rita Carcò

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può



controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e riportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, salvo quanto previsto dai commi 4 e seguenti del medesimo art. 133.


Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una peri-

*Filialone
Grazioplene*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Rita Carco



zia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 136 del regolamento generale approvato con D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

3. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D. Lgs. N. 163 del 2006.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

2. L'appaltatore dichiara di conoscere gli accordi che il Comune di Venezia ha stipulato con le banche al fine di assicurare ai propri fornitori condizioni agevolate di accesso al credito per l'anticipo dei crediti vantati verso il Comune. Come pubblicati sul sito Internet dell'Ente. Pertanto potrà presentare al Comune istanza di certificazione del credito per fatture emesse, con mandato irrevocabile a pagare il credito su un conto intestato all'appaltatore presso una delle banche convenzionate. A fronte dell'eventuale istanza, ed esperite le procedure previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19.5.2009, il Comune di Venezia si impegna a lasciare alla banca indicata dall'appaltatore la certificazione che il credito è certo, liquido ed esigibile, impegnandosi irrevocabilmente a pagarlo entro la scadenza massima dei 180 giorni dalla data di certificazione.

3. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, con le modalità

Illegible handwritten signature

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Rita Carcò

